

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 664 del 30 marzo 2021

Bando Inail 4 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento - Presa d'atto della rinuncia ad un intervento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

- Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 *«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:
- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando *«idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione»*, nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visti i regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi *«de minimis»* n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il settore agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016.

Viste le proprie precedenti ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 14 del *«Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013»* e ss.mm.ii.;
- 22 dicembre 2016, n. 281 *«Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione*

delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento» e ss.mm.ii.;

- 26 gennaio 2019, n. 457 con la quale, fra l'altro, si è disposto di utilizzare le risorse residue di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2012 e s.m.i. di € 1.000.000,00 per finanziare, in luogo delle risorse di cui all'art. 1 comma 443 della legge 208/2015, gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281 in deroga a quanto previsto in ordinanza.
- 16 aprile 2019, n. 482 con la quale il Commissario ha preso atto dell'approvazione di alcuni interventi da parte del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) ed ha concesso una prima trancia di contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016;
- 4 ottobre 2019, n. 515 con la quale il Commissario ha preso atto dell'approvazione degli ultimi tre interventi da parte del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) ed ha concesso una ulteriore trancia di contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016;

Atteso che l'ordinanza commissariale n. 281, con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di contributo per interventi di miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, è finanziata secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 457 con una somma pari a € 1.000.000,00 depositata sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a *«Commissario Presidente Regione Lombardia d.l. 74/2012»*, aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, sezione di Milano, capitolo 999.

Considerato altresì che, l'ordinanza n. 281 e s.m.i stabiliva in origine, all'articolo 5, comma 1°, che la funzione di *Responsabile del Procedimento* ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. dovesse essere assunta dal *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII)*, così come definito dall'ordinanza del commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore *«Agricoltura e Agroindustria»*, sia per le attività di valutazione delle istanze presentate, quanto per la successiva valutazione delle rendicontazioni della spesa ai fini della liquidazione dei contributi.

Considerato, altresì, che l'ordinanza n. 503 del 1° agosto 2019 ha modificato detto articolo 5 *«Responsabile del Procedimento»* della citata ordinanza n. 281, al comma 1, stabilendo testualmente *«1. La funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. è assunta dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) definito con ordinanza del commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore «Agricoltura e Agroindustria» per le attività di valutazione delle istanze presentate e di eventuale concessione del relativo contributo. La funzione di responsabile del procedimento per le successive fasi di valutazione della rendicontazione della spesa e di eventuale liquidazione dei contributi, è assunta dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di cui alle ordinanze nn. 3 e 51.» e sopprime al comma 1° dell'articolo 7 «Erogazione dei Contributi» della suddetta ordinanza commissariale n. 482, le parole: «al SII, di cui all'art. 5.».*

Dato atto del fatto che, fra l'altro, con la succitata Ordinanza n. 515, è stato finanziato il progetto GeFO ID87413799, richiedente Società Agricola Altemani Norberto e Alfredo s.s. (C.F./PIVA 01787420200).

Preso atto della nota p.e.c. del 27 marzo 2021, del geom. Samuele Benassi, tecnico incaricato della Società Agricola Altemani, assunta in atti con protocollo n.C1.2021.0000751 del 29 marzo 2021, con la quale si trasmette l'atto di formale rinuncia all'intervento GeFO ID87413799, sottoscritto dai legali rappresentanti della stessa.

Ritenuto conseguentemente di dover adempiere alla succitata rinuncia, procedendo al contempo alla chiusura del CUP relativo al progetto, nonché all'annullamento della riserva effettuata all'interno del sistema informativo SIAN/RNA, con SIANCOR n. 554789, in modo da sbloccare l'importo del contributo concesso e rinunciato all'interno dei massimali *de minimis*.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*, ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto della formale rinuncia all'intervento GeFO ID87413799, trasmessa dal tecnico incaricato geom. Samuele Benassi e sottoscritta dai legali rappresentanti della Società Agricola Altemani, assunta in atti con protocollo n. C1.2021.0000751 del 29 marzo 2021;

2. di incaricare la Struttura Commissariale di procedere alla cancellazione del CUP relativo al suindicato progetto, nonché all'annullamento della riserva effettuata all'interno del sistema informativo SIAN/RNA, con SIAN-COR n. 554789, in modo da sbloccare l'importo del contributo concesso e rinunciato all'interno dei massimali de minimis;

3. di trasmettere il presente atto alla *Società Agricola Altemani Norberto e Alfredo s.s.* (C.F./PIVA 01787470200), nonché di pubblicare lo stesso nel BURL e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana